



Roma, 14 Giugno 2018

Ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle ulteriori risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2016.

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce tra l'altro che *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e il CCNL per il biennio economico 2004-2005, sottoscritti rispettivamente il 28 maggio 2004 e l'8 giugno 2006, come integrati dai CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, e CCNL per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti rispettivamente il 10 aprile 2008 e il 29 gennaio 2009;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del predetto CCNL con il quale si affida alla contrattazione integrativa l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività fra le varie finalità di utilizzo previste dall'art. 85;

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'V' and various initials like 'P', 'M', 'L', 'S', 'D', 'A', 'B', 'C', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

VISTO l'articolo 85 del CCNL 28 maggio 2004, riguardante l'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTI l'articolo 8 del contratto da ultimo citato relativo ai tempi e alle procedure di avvio del negoziato sul contratto collettivo integrativo, l'articolo 76, comma 1, che stabilisce che *"I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di "Fondo risorse decentrate"* e il successivo comma 2 del medesimo articolo che disciplina la costituzione del predetto *"Fondo risorse decentrate"* a decorrere dall'anno 2018;

VISTO l'accordo sulle risorse disponibili (certe e ricorrenti) nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2016, sottoscritto l'8 febbraio 2018 e certificato dagli Organi di controllo in data 9 aprile 2018;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 7 agosto 2017, concernente le risorse accertate in applicazione dell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO l'accordo sulla ripartizione delle risorse assegnate a titolo di quota incentivante (articolo 59, comma 4, lettera c), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) e accertate con il citato decreto ministeriale del 1° agosto 2017 per l'anno 2016, sottoscritto in data 14 giugno 2018;

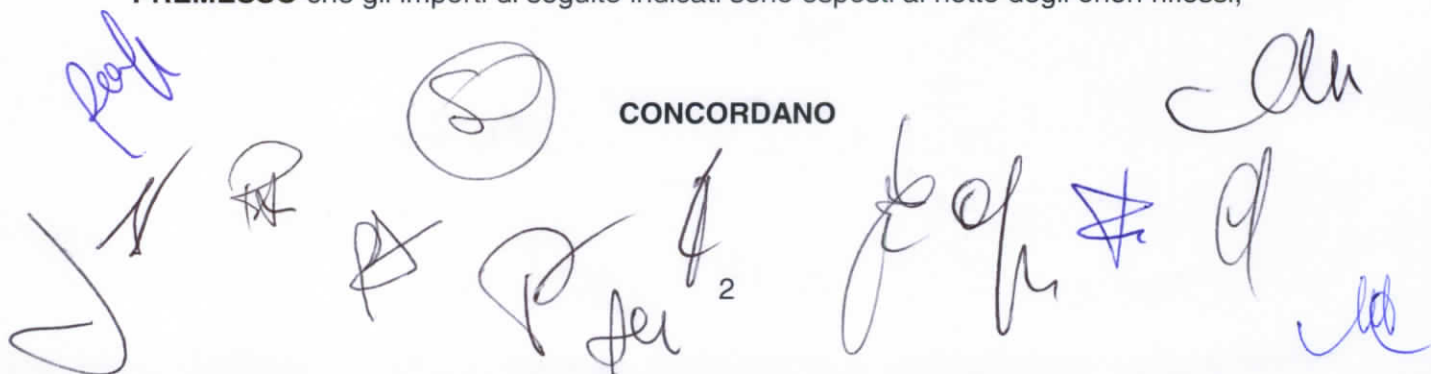
CONSIDERATO che il Fondo per l'anno 2016, al lordo delle ulteriori risorse di cui all'accordo dell'8 febbraio 2018 e tenuto conto del limite posto dal citato articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ammonta a complessivi € 110.970.835,80, come risulta dall'atto di costituzione definitiva approvato dall'Agenzia con provvedimento del 14 giugno 2018;

CONSIDERATO che il citato accordo sulle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2016, sottoscritto l'8 febbraio 2018, ha consentito di utilizzare un importo pari a € 99.108.710,79;

CONSIDERATO che le ulteriori risorse rese disponibili nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2016, ammontano a € 11.862.125,01;

PREMESSO che gli importi di seguito indicati sono esposti al netto degli oneri riflessi;

CONCORDANO



ARTICOLO 1

Budget d'ufficio

Indennità previste per legge per il personale dell'allora Agenzia delle dogane – Per compensare l'esercizio di compiti che comportano significativi disagi e che risultino particolarmente gravosi per il personale dell'allora Agenzia delle dogane, nella more della revisione del contratto collettivo integrativo di cui all'art. 8 del CCNL 12 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del CCNL 28 maggio 2004, sono finanziati i seguenti istituti:

- la parte residua dell'*indennità di disagio* per un importo pari a € 2.580.000,00, tenuto conto dell'importo già stanziato nell'accordo dell'8 febbraio 2018 che consentiva il finanziamento di parte (il 50%) della medesima indennità;
- il *budget di sede* per la contrattazione decentrata, destinato a remunerare la reperibilità e le attività particolarmente gravose, per un importo € 3.250.000,00 che comprende gli importi di € 70.000,00, € 55.000,00 ed € 15.000,00 rispettivamente assegnati all'Ufficio delle dogane di Gioia Tauro, alla Sezione operativa di Ponte Chiasso e alla Sezione operativa di Passo del Foscagno. Con separato accordo sarà ripartita la somma tra le strutture regionali e centrali.

ARTICOLO 2

Premi collegati alla performance

Premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio – Ad integrazione dell'importo già stanziato nell'accordo stralcio dell'8 febbraio 2018, che consentiva il finanziamento di parte del *premio di performance organizzativa e di produttività d'ufficio*, viene destinato al finanziamento della parte residua del medesimo premio un importo pari a € 6.032.125,01.

Come previsto con l'accordo dell'8 febbraio 2018, il premio è determinato, in misura differenziata, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati a ciascun centro di responsabilità rilevabile dal sistema di consuntivazione (indicatore sintetico di risultato) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale tenuto conto delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Per le Direzioni territoriali, l'indicatore è determinato dalla media dell'indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione, mentre per le strutture centrali dalla media nazionale dell'indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi dell'Agenzia.

Al fine di premiare e compensare le migliori performance e, nel contempo, assicurare una più larga differenziazione retributiva, l'indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di seguito indicate:

- in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%;
- in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%;
- un bonus aggiuntivo del 10% per risultati superiori al 100%.

Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nella tre aree funzionali, è articolato nei seguenti valori:

- 1,25 per la prima e la seconda area;
- 1,50 per la terza area.

ARTICOLO 3

Clausola di salvaguardia

Qualora lo stanziamento di cui all'articolo 1, prima alinea, non dovesse risultare sufficiente per liquidare il relativo istituto, ovvero risultasse eccedente rispetto al fabbisogno, i congruagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziare nell'ambito dell'articolo 2.

ARTICOLO 4

Disposizioni finali

Costituisce causa di esclusione dall'attribuzione delle indennità finanziate all'articolo 1, seconda alinea, e all'articolo 2 del presente accordo, l'aver riportato, relativamente all'anno 2016, sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'articolo 67, comma 2, del CCNL del 28 maggio 2004 e successive modifiche e integrazioni, o una condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica Amministrazione.

Il presente accordo verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP per la certificazione prevista in applicazione dell'art. 40-bis, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

CONFSAL-UNSA

INTESA FP

USB PI

FLP



USB PI - Federazione Nazionale - Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
telefono 06 762821 - fax 06 233223871 - sito web: www.agenziefiscali.usb.it -
e-mail: agenziefiscali@usb.it

NOTA A VERBALE

LA USB-PI AGENZIE FISCALI FIRMA
L'ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA' 2016, MA CONTINUA
A RITENERE CHE DEBBA ESSERE RIVISTO IL SISTEMA
INDEENNITARIO. NELLE MORE DELLA REVISIONE, ANCHE
IL BUDGET DI SEDE POTEVA ESSERE DISTRIBUITO COME
PRODUTTIVITA' EVITANDO UN'ECESSIVA FRAMMENTAZIONE
DEL FONDO ED ULTERIORI RITARDI CONSIDERANDO CHE,
AD OGGI, IN MOLTI UFFICI DEVE ESSERE ANCORA
DISTRIBUITO IL BUDGET DI SEDE 2014

USB-PI
AGENZIE FISCALI